SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 84**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 11 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 aprile 1989, n. 123.

Riordino e finanziamento dell'Istituto nazionale di studi verdiani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Istituto di studi verdiani, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 290, assume la denominazione di Istituto nazionale di studi verdiani.

2. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni culturali e ambientali a norma della legge 2 aprile 1980, n. 123, ed ha sede in Parma.

3. L'Istituto tutela e valorizza l'opera di Giuseppe Verdi nell'ambito della storia e della cultura italiana e internazionale. In particolare:

a) provvede alla raccolta, conservazione e valorizzazione delle varie documentazioni inerenti all'attività e alla vita di Giuseppe Verdi, nonché delle altre documentazioni, in primo luogo musicali, afferenti al filone culturale verdiano;

b) promuove ricerche e studi sull'opera di Giuseppe Verdi nella cultura musicale dell'Ottocento, sui precedenti e gli sviluppi anche contemporanei, favorendone la diffusione della conoscenza;

c) sviluppa attività di promozione culturale ed educativa nel settore considerato, con particolare riferimento alla scuola;

d) effettua studi, progettazioni e sperimentazioni inerenti alla formazione professionale e alle tecniche di esecuzione con riguardo ai livelli di operatività specialistica d'intesa, se del caso, con altri enti che abbiano competenza in materia di formazione professionale;

e) presta consulenza scientifica e collaborazione ad istituti culturali italiani e stranieri.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Sono organi consultivi il comitato degli amici dell'Istituto, di cui all'articolo 6, e il comitato scientifico, di cui all'articolo 7.

Art. 3.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie nell'ambito di una terna di note personalità di cultura, designate dal comitato di settore per gli istituti culturali del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. Il presidente dura in carica cinque anni; ha la rappresentanza legale dell'Istituto ed è organo esecutivo delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione. Presiede il consiglio stesso.

Art. 4.

1. Il consiglio di amministrazione è costituito da:

a) il presidente dell'Istituto;

b) il sindaco di Parma o un suo delegato;

c) il sindaco di Busseto o un suo delegato;

d) il presidente della provincia di Parma o un suo delegato;

e) il presidente della regione Emilia-Romagna o un suo delegato;

f) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

g) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

h) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

i) il rettore dell'Università di Parma;

l) un rappresentante della famiglia Carrara Verdi;

m) un rappresentante del comitato degli amici dell'Istituto;

n) il presidente del Conservatorio di musica di Parma.

2. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali e dura in carica cinque anni.

3. È responsabile della programmazione annuale, triennale e generale dell'Istituto in conformità, per la parte scientifica, al programma presentato del comitato scientifico, di cui all'articolo 7, e sentito il parere del comitato degli amici dell'Istituto, di cui all'articolo 6.

4. Il consiglio, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza fra i propri membri il vice presidente dell'Istituto.

5. Il consiglio delibera su:

a) la nomina del direttore dell'Istituto, di cui all'articolo 8;

b) il bilancio di previsione e il conto consuntivo;

c) gli atti che importino conseguenze sul patrimonio dell'ente;

d) il promuovere giudizi o resistervi, in ogni sede, ivi inclusi i giudizi arbitrali; le transazioni e l'accettazione di lasciti, donazioni e contributi;

e) i limiti di spesa entro i quali il presidente può procedere con propria ordinanza;

f) il regolamento organico e dei servizi dell'Istituto e le sue modifiche, in conformità alle disposizioni previste dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.

6. Il consiglio è convocato almeno due volte l'anno, quando il presidente lo ritenga opportuno od un terzo dei componenti lo richieda.

Art. 5.

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali; è composto da tre membri, di cui uno, con funzioni di presidente, indicato dal Ministero del tesoro e due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. I membri del collegio durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

3. Il collegio esercita il controllo sugli atti amministrativi e finanziari dell'Istituto; esamina i bilanci di previsione ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'ente; controlla la conservazione del patrimonio e dei relativi documenti; vigila sulla regolarità della riscossione delle entrate e dell'erogazione delle spese; effettua verifiche inventariali e di cassa.

4. I membri del collegio possono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione ed intervenire nelle questioni afferenti al loro mandato.

5. Agli stessi spetta un compenso da determinarsi dal Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

1. Il comitato degli amici dell'Istituto è composto da membri nazionali e stranieri e dal presidente dell'Istituto, che lo presiede.

2. Sono nominati membri del comitato, con deliberazione del consiglio di amministrazione, i cultori di studi verdiani e i rappresentanti di enti, oppure singoli privati, che operino in modo continuativo a favore dell'Istituto e contribuiscano finanziariamente o in altro modo significativo alla sia attività.

3. Il comitato esprime il parere di cui all'articolo 4, comma 3, e collabora con il consiglio di amministrazione per la migliore attuazione dei programmi dell'Istituto.

4. Il comitato delibera un proprio regolamento in armonia con lo statuto e con il regolamento dell'Istituto, di cui all'articolo 10.

Art. 7.

1. Il comitato scientifico è composto dal direttore dell'Istituto, che lo presiede, e da cinque esperti, italiani e stranieri, in scienze musicologiche con particolare competenza nel settore degli studi verdiani.

2. Il comitato è nominato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto e dura in carica fino alla scadenza del consiglio che lo ha nominato.

Art. 8.

1. Il direttore dell'Istituto, di comprovata competenza in scienze musicologiche con specifico riguardo al settore degli studi verdiani, è nominato dal consiglio di amministrazione, che determina la durata dell'incarico e il trattamento economico.

2. Il direttore ha la sovrintendenza generale dei servizi dell'Istituto e ne dirige le attività, in esecuzione dei programmi approvati dal consiglio di amministrazione. Nello svolgimento di tali compiti è coadiuvato dal segretario generale.

3. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo e assicura il collegamento fra il consiglio stesso e il comitato scientifico.

Art. 9.

1. L'organico dell'Istituto è costituito da:

a) il segretario generale, della nona qualifica funzionale;

b) la segreteria tecnica, composta da un bibliotecario, due aiuti bibliotecari documentaristi, due coadiutori. Le qualifiche funzionali sono definite dal regolamento organico;

c) la segreteria amministrativa, composta da tre impiegati dell'ex carriera di concetto di cui due della sesta e uno della settima qualifica funzionale, un impiegato dell'ex carriera esecutiva della quinta qualifica funzionale, due impiegati dell'ex carriera ausiliaria di cui uno della quarta e uno della terza qualifica funzionale.

2. Lo stato giuridico ed economico del personale dell'Istituto è quello del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 10.

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione predispone uno schema di statuto e uno schema di regolamento, entrambi da approvarsi con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali.

Art. 11.

1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede mediante contributi dello Stato, ai sensi della legge 2 aprile 1980, n. 123, di enti pubblici e privati.

Art. 12.

1. La legge 26 febbraio 1963, n. 290, è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 290/1963, abrogata dall'art. 12 della presente legge, reca: «Istituzione a Parma di un Istituto di studi verdiani». Con l'art. 1 della predetta legge n. 290/63, del quale si omette la pubblicazione, è stato istituito l'Istituto in parola, sottoponendolo alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, e ne sono stati determinati gli scopi.

— La legge n. 123/1980 reca: «Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali».

Nota all'art. 4:

La legge n. 70/1975 reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

Nota all'art. 9:

Per il titolo della legge n. 70/1975 si veda precedente nota all'art. 4.

Nota all'art. 11:

Per il titolo della legge n. 123/1980 si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 12:

Per il titolo della legge n. 290/1963 si veda precedente nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 341):

Presentato dai senatori FABBRI e MALAGODI il 1° agosto 1987.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 22 settembre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, l'11 e 18 maggio 1988; 1° e 8 giugno 1988.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 16 giugno 1988.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 6 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3050):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 29 luglio 1988, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla VII commissione il 21 dicembre 1988; 19 gennaio 1989 e approvato, con modificazioni, il 2 febbraio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 341/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 18 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione e approvato il 16 marzo 1989.

89G0151

DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1989, n. 124.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1987, n. 417, recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti;

Vista la legge 4 marzo 1989, n. 76, recante differimento del termine per la delega al Governo di cui alla citata legge n. 417 del 1987;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 4 aprile 1989, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi e ritenuta la necessità di evitare che ne derivi un conseguente aumento dei prezzi interni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 aprile 1989;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Fino al 10 giugno 1989 l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:

a) da L. 82.600 a L. 80.266 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio, diverso da quello lampante;

b) dal L. 8.260 a L. 8.026,60 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina;

c) da L. 36.229 a L. 34.485 e da L. 22.687 a L. 20.943 per ettolitro alla temperatura di 15° C, rispettivamente, per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere *F)* punto 1), e *D)*, punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

d) da L. 11.597 a L. 11.075, da L. 13.716 a L. 13.090 e da L. 41.269 a L. 39.284 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 150 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei provvedimenti precedentemente adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1986, registro n. 73, foglio n. 316, all'art. 2 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali «di neurofisiopatologia».

Art. 2.

Dopo l'art. 174, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli sotto l'intitolazione:

Scuola diretta a fini speciali di neurofisiopatologia

Art. 175. — È istituita la scuola diretta a fini speciali in neurofisiopatologia presso l'Università degli studi di Pisa.

La scuola ha lo scopo di fornire una preparazione teorico-pratica per tecnici di neurofisiopatologia.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di neurofisiopatologia.

Art. 176. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 177. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica neurologica.

Art. 178. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 179. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici;
anatomia generale e funzionale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;
fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;
nozioni di igiene ospedaliera.

2° Anno:

strumentazione medicale per analisi di segnali elettrofisiologici;
patologia del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;
tecniche di registrazione elettroencefalografiche, elettromiografiche, poligrafiche, reografiche, ecografiche e doppler;
rilevamento di dati non strumentali ed archiviazione;
norme di sicurezza e protezione elettrica del paziente;
neurofisiopatologia I.

3° Anno:

tecniche di registrazione speciali (segnali analogici e digitali, ed analisi on-line assistita da computer);
neuropsichiatria infantile;
registrazione in anestesia e rianimazione;
nozioni di medicina legale;
neurofisiopatologia II.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Gli insegnamenti con * sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 180. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

laboratorio di elettroencefalografia;
laboratorio di elettromiografia;
laboratorio per potenziali evocati;
laboratorio per esami neurovascolari;
laboratorio per mappe cerebrali EEG;
laboratorio del sonno;
laboratorio per EEG dinamico;
laboratorio per elettrooculogramma;
laboratorio di analisi automatica dei segnali bioelettrici.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 181. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1989
Registro n. 15 Istruzione, foglio n. 67

89A1472

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1989.

Modificazioni alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, e le allegate tabelle;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente: «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate»;

Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 32, concernente: «Aumento della dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria», che prevede, tra l'altro, l'aumento del ruolo organico del personale della magistratura di trecentoventinove unità per l'anno 1989;

Viste le tabelle *B, C* e *D,* relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle preture circondariali e la pianta organica dei magistrati della pretura di Caserta;

Ritenuta inoltre la necessità di ampliare le piante organiche dei magistrati dei seguenti uffici, in ragione delle unità a fianco di ciascuno di essi indicate: corte di appello di Catania un presidente di sezione, quattro consiglieri; corte di appello di Messina un consigliere; procura generale di Catania due sostituti; procura generale di Messina un sostituto; procura generale di Palermo un sostituto; tribunale di Catania un presidente di sezione, tre giudici; tribunale di Marsala un giudice; tribunale di Palermo due giudici; tribunale di Pordenone quattro giudici; tribunale di Prato un giudice; tribunale di Ragusa un giudice; tribunale di Siracusa due giudici; tribunale di Termini Imerese due giudici; tribunale di Treviso un giudice; tribunale di Udine due giudici; tribunale di Verona un giudice; procura della Repubblica di Agrigento un sostituto; procura della Repubblica di Catania tre sostituti; procura della Repubblica di Messina un sostituto; procura della Repubblica di Palermo un procuratore aggiunto; procura della Repubblica di Ragusa un sostituto; procura della Repubblica di Siracusa un sostituto; procura della Repubblica di Trapani un sostituto;

Ritenuta inoltre la necessità di ampliare le piante organiche dei magistrati di alcune delle procure della Repubblica indicate nella tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, in ragione delle unità a fianco di ciascuna indicate: Alba un sostituto, Ariano Irpino un sostituto, Avezzano un sostituto, Bassano del Grappa un sostituto, Biella un sostituto, Busto Arsizio tre sostituti, Caltagirone due sostituti, Camerino un sostituto, Cassino due sostituti, Castrovillari un sostituto, Chiavari un sostituto, Civitavecchia un sostituto, Crotone un sostituto, Fermo due sostituti, Ivrea un sostituto, Lecco un sostituto, Locri due sostituti, Lodi un sostituto, Lucera due sostituti, Marsala tre sostituti, Palmi due sostituti, Paola un sostituto, Patti un sostituto, Prato due sostituti, Rimini due sostituti, Rossano un sostituto, Sanremo un sostituto, Sant'Angelo dei Lombardi un sostituto, Termini Imerese due sostituti, Vallo della Lucania un sostituto, Vasto un sostituto, Velletri due sostituti, Verbania un sostituto, Vibo Valentia due sostituti, Vigevano un sostituto, Voghera un sostituto;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 21 dicembre 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *B, C* e *D,* relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti alle corti di appello, ai tribunali ed alle preture, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle *A, B* e *C* allegate al presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1989

COSSIGA

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1989
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 328

TABELLA A

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI ALLE CORTI DI APPELLO

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidenti di sezione	Consiglieri	Procuratore generale	Avvocato generale	Sostituti procuratori generali
Ancona	1	3	11	1	—	2
Bari	1	6	27	1	1	6
Bologna	1	8	36	1	1	8
Brescia	1	4	19	1	—	4
Cagliari	1	4	15	1	—	5
Caltanissetta	1	2	7	1	—	2
Campobasso	1	1	5	1	1	1
Catania	1	7	27	1	1	7
Catanzaro	1	5	18	1	1	4
Firenze	1	7	34	1	1	8
Genova	1	8	29	1	1	6
L'Aquila	1	4	11	1	1	2
Lecce	1	5	19	1	—	4
Messina	1	4	14	1	—	4
Milano	1	19	83	1	1	15
Napoli	1	19	82	1	1	19
Palermo	1	10	35	1	1	11
Perugia	1	2	8	1	—	2
Potenza	1	2	8	1	—	2
Reggio Calabria	—	3	12	—	1	3
Roma	1	22	94	1	1	19
Salerno	1	2	14	1	1	4
Torino	1	11	43	1	1	10
Trento	1	3	11	1	—	2
Trieste	1	4	12	1	1	3
Venezia	1	8	33	1	1	7

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

TABELLA B

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	Magistrati giudicanti			Pubblico ministero		
	Presidente	Presidente di sezione	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
Acqui Terme	1	—	3	1	—	1
Agrigento	1	2	11	1	—	5
Alba	1	—	4	1	—	2
Alessandria	1	1	7	1	—	2
Ancona	1	2	12	1	—	3
Aosta	1	—	4	1	—	1
Arezzo	1	2	7	1	—	2
Ariano Irpino	1	—	3	1	—	2
Ascoli Piceno	1	1	6	1	—	1
Asti	1	—	6	1	—	1
Avellino	1	2	14	1	—	3
Avezzano	1	—	4	1	—	2
Bari	1	10	33	1	1	9
Bassano del Grappa	1	—	4	1	—	2
Belluno	1	1	4	1	—	2
Benevento	1	2	11	1	—	2
Bergamo	1	4	19	1	—	5
Biella	1	—	6	1	—	2
Bologna	1	11	36	1	1	10
Bolzano	1	3	16	1	—	5
Brescia	1	6	26	1	—	8
Brindisi	1	3	13	1	—	5
Busto Arsizio	1	2	11	1	—	6
Cagliari	1	4	25	1	—	7
Caltagirone	1	—	5	1	—	3
Caltanissetta	1	3	11	1	—	4
Camerino	1	—	3	1	—	2
Campobasso	1	1	4	1	—	2
Casale Monferrato	1	—	3	1	—	1
Cassino	1	1	7	1	—	4
Castrovillari	1	—	4	1	—	2
Catania	1	12	47	1	1	14
Catanzaro	1	3	12	1	—	5
Chiavari	1	—	6	1	—	2
Chieti	1	1	4	1	—	1
Civitavecchia	1	—	4	1	—	2

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidente di sezione	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
Como	1	2	15	1	—	4
Cosenza	1	2	12	1	—	3
Crema	1	—	3	1	—	1
Cremona	1	1	5	1	—	1
Crotone	1	—	5	1	—	3
Cuneo	1	1	4	1	—	1
Enna	1		4	1	—	1
Fermo	1	—	6	1	—	3
Ferrara	1	1	10	1	—	3
Firenze	1	9	40	1	1	13
Foggia	1	4	18	1	—	6
Forlì	1	1	11	1	—	3
Frosinone	1	1	8	1	—	2
Genova	1	12	42	1	1	12
Gorizia	1		4	1	—	1
Grosseto	1	1	6	1	—	2
Imperia	1	1	3	1	—	1
Isernia	1	—	3	1	—	1
Ivrea	1		3	1	—	2
Lagonegro	1	—	3	1	—	1
Lamezia Terme	1	—	5	1	—	2
Lanciano	1	1	3	1	—	1
Lanusei	1	—	3	1	—	1
L'Aquila	1	1	5	1	—	1
Larino	1	—	3	1	—	1
La Spezia	1	1	8	1	—	2
Latina	1	3	15	1	—	5
Lecce	1	5	26	1	—	6
Lecco	1	1	7	1	—	3
Livorno	1	2	10	1	—	3
Locri	1	1	8	1	—	5
Lodi	1	—	5	1	—	2
Lucca	1	2	14	1	—	3
Lucera	1		5	1	—	3
Macerata	1	1	7	1	—	1
Mantova	1	2	9	1	—	2
Marsala	1	1	9	1	—	6
Massa	1	1	5	1	—	2
Matera	1	1	6	1	—	2
Melfi	1	—	3	1	—	1
Messina	1	5	24	1	—	7

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidente di sezione	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
Milano	1	28	161	1	3	41
Mistretta	1	—	3	1	—	1
Modena	1	3	15	1	—	4
Modica	1		3	1	—	1
Mondovì	1	-	3	1	—	1
Montepulciano	1	1	3	1		1
Monza	1	5	26	1	—	7
Napoli	1	32	182	1	2	50
Nicosia	1	—	3	1	—	1
Novara	1	1	7	1	—	2
Nuoro	1	2	9	1	—	3
Oristano	1	1	7	1	—	2
Orvieto	1		3	1	—	1
Padova	1	4	21	1	—	6
Palermo	1	13	52	1	3	20
Palmi	1	3	10	1	—	6
Paola	1	—	4	1	—	3
Parma	1	2	11	1	—	2
Patti	1	—	4	1	—	2
Pavia	1	1	5	1	—	2
Perugia	1	2	13	1	—	4
Pesaro	1	1	6	1	—	1
Pescara	1	2	10	1	—	3
Piacenza	1	1	7	1	—	2
Pinerolo	1	—	3	1	—	1
Pisa	1	2	11	1	—	3
Pistoia	1	1	8	1	—	2
Pordenone	1	—	11	1	—	2
Potenza	1	2	9	1	—	3
Prato	1	1	9	1	—	4
Ragusa	1	—	7	1	—	2
Ravenna	1	2	10	1	—	2
Reggio Calabria	1	3	15	1	—	5
Reggio Emilia	1	2	11	1	—	2
Rieti	1		5	1	-	1
Rimini	1	1	8	1	—	4
Roma	1	36	215	1	4	54
Rossano	1	—	3	1	—	2
Rovereto	1	—	3	1	—	1
Rovigo	1	1	6	1	—	2

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Presidente	Presidente di sezione	Giudici	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
Sala Consilina	1	—	3	1	—	1
Salerno	1	7	35	1	—	11
Saluzzo	1	—	3	1	—	1
Sanremo	1	1	7	1	—	3
Santa Maria Capua Vetere	1	7	31	1	—	9
Sant'Angelo dei Lombardi	1	—	3	1	—	2
Sassari	1	2	11	1	—	4
Savona	1	2	11	1	—	2
Sciacca	1	—	3	1	—	1
Siena	1	1	5	1	—	1
Siracusa	1	3	17	1	—	5
Sondrio	1	1	4	1	—	2
Spoleto	1	—	3	1	—	1
Sulmona	1	—	3	1	—	1
Taranto	1	4	22	1	—	6
Tempio Pausania	1	—	3	1	—	2
Teramo	1	1	6	1	—	2
Termini Imerese	1	—	8	1	—	3
Terni	1	1	6	1	—	2
Tolmezzo	1	—	3	1	—	1
Torino	1	17	82	1	2	25
Tortona	1	—	3	1	—	1
Trani	1	2	14	1	—	4
Trapani	1	2	10	1	—	5
Trento	1	1	9	1	—	2
Treviso	1	3	15	1	—	3
Trieste	1	4	12	1	—	3
Udine	1	2	14	1	—	3
Urbino	1	—	3	1	—	1
Vallo della Lucania	1	—	4	1	—	2
Varese	1	2	10	1	—	2
Vasto	1	—	3	1	—	2
Velletri	1	1	8	1	—	4
Venezia	1	5	24	1	1	6
Verbania	1	—	7	1	—	2
Vercelli	1	—	5	1	—	1
Verona	1	4	24	1	—	5
Vibo Valentia	1	—	6	1	—	4
Vicenza	1	2	12	1	—	3
Vigevano	1	—	5	1	—	2
Viterbo	1	1	6	1	—	2
Voghera	1	—	3	1	—	2

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

TABELLA C

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI ALLE PRETURE CIRCONDARIALI E MAGISTRATI GIUDICANTI DELLA PRETURA DI CASERTA

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Magistrato di appello in funzioni di consigliere pretore dirigente	Magistrati di appello in funzioni di consigliere pretore	Magistrati di tribunale ed uditori giudiziari in funzioni di pretore	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
Acqui Terme	1	—	1	—	—	—
Agrigento	1	—	11	1	—	3
Alba	1	—	3	—	—	—
Alessandria	1	—	6	1	—	1
Ancona	1	—	10	1	—	2
Aosta	1	—	2	1	—	—
Arezzo	1	—	7	1	—	2
Ariano Irpino	1	—	3	—	—	—
Ascoli Piceno	1	—	4	1	—	1
Asti	1	—	3	1	—	1
Avellino	1	—	11	1	—	2
Avezzano	1	—	4	—	—	—
Bari	1	2	29	1	—	5
Bassano del Grappa	1	—	2	—	—	—
Belluno	1	—	4	1	—	1
Benevento	1	—	12	1	—	3
Bergamo	1	—	15	1	—	3
Biella	1	—	3	—	—	—
Bologna	1	2	22	1	—	4
Bolzano	1	1	17	1	—	4
Brescia	1	1	19	1	—	4
Brindisi	1	—	12	1	—	3
Busto Arsizio	1	—	8	—	—	—
Cagliari	1	2	25	1	—	6
Caltagirone	1	—	5	—	—	—
Caltanissetta	1	—	13	1	—	3
Camerino	1	—	1		—	
Campobasso	1	—	4	1	—	1
Casale Monferrato	1	—	1	—	—	—
Caserta	1	—	4		—	—
Cassino	1	—	6	—	—	—
Castrovillari	1	—	3	—	—	—
Catania	1	3	38	1	—	7
Catanzaro	1	—	11	1	—	3
Chiavari	1	—	4	—	—	—
Chieti	1	—	4	1	—	1
Civitavecchia	1	—	2	—	—	—
Como	1	—	8	1	—	2
Cosenza	1	—	12	1	—	3
Crema	1	—	1	—	—	—
Cremona	1	—	2	1	—	—
Crotone	1	—	4	—	—	—
Cuneo	1	—	3	1	—	1
Enna	1	—	3	1	—	1

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Magistrato di appello in funzioni di consigliere pretore dirigente	Magistrati di appello in funzioni di consigliere pretore	Magistrati di tribunale ed uditori giudiziari in funzioni di pretore	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
Fermo	1	—	5	—	—	—
Ferrara	1	—	9	1	—	2
Firenze	1	2	27	1	—	5
Foggia	1	—	16	1	—	4
Forlì	1	—	7	1	—	1
Frosinone	1	—	8	1	—	2
Genova	1	3	29	1	—	5
Gorizia	1	—	3	1	—	1
Grosseto	1	—	5	1	—	1
Imperia	1	—	1	1	—	1
Isernia	1	—	3	1	—	1
Ivrea	1	—	3	—	—	—
Lagonegro	1	—	2	—	—	—
Lamezia Terme	1	—	2	—	—	—
Lanciano	1	—	2	—	—	—
Lanusei	1	—	2	—	—	—
L'Aquila	1	—	3	1	—	1
Larino	1	—	2	—	—	—
La Spezia	1	—	9	1	—	2
Latina	1	—	13	1	—	3
Lecce	1	1	20	1	—	4
Lecco	1	—	3	—	—	—
Livorno	1	—	9	1	—	2
Locri	1	—	6	—	—	—
Lodi	1	—	3	—	—	—
Lucca	1	—	12	1	—	3
Lucera	1	—	7	—	—	—
Macerata	1	—	6	1	—	1
Mantova	1	—	7	1	—	1
Marsala	1	—	9	—	—	—
Massa	1	—	4	1	—	1
Matera	1	—	5	1	—	1
Melfi	1	—	2	—	—	—
Messina	1	1	19	1	—	5
Milano	1	4	108	1	1	21
Mistretta	1	—	1	—	—	—
Modena	1	—	12	1	—	2
Modica	1	—	2	—	—	—
Mondovì	1	—	1	—	—	—
Montepulciano	1	—	1	—	—	—
Monza	1	—	18	1	—	4
Napoli	1	7	140	1	1	29
Nicosia	1	—	2	—	—	—
Novara	1	—	4	1	—	1
Nuoro	1	—	6	1	—	2
Oristano	1	—	6	1	—	2
Orvieto	1	—	1	—	—	—
Padova	1	—	15	1	—	3
Palermo	1	3	32	1	1	10

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Magistrato di appello in funzioni di consigliere pretore dirigente	Magistrati di appello in funzioni di consigliere pretore	Magistrati di tribunale ed uditori giudiziari in funzioni di pretore	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
Palmi	1	—	5	—	—	—
Paola	1	—	4	—	—	—
Parma	1	—	9	1	—	2
Patti	1	—	4	—	—	—
Pavia	1	—	4	1	—	1
Perugia	1	—	13	1		3
Pesaro	1	—	6	1	—	1
Pescara	1	—	11	1	—	3
Piacenza	1	—	5	1	—	1
Pinerolo	1	—	2	—	—	—
Pisa	1	—	10	1	—	2
Pistoia	1	—	7	1	—	1
Pordenone	1	—	4	1	—	1
Potenza	1	—	5	1	—	2
Prato	1	—	7	—	—	—
Ragusa	1	—	4	1	—	1
Ravenna	1	—	7	1	—	1
Reggio Calabria	1	—	11	1	—	3
Reggio Emilia	1	—	8	1	—	1
Rieti	1	—	4	1	—	1
Rimini	1	—	6	—	—	—
Roma	1	7	148	1	2	31
Rossano	1	—	3	—	—	—
Rovereto	1	—	2	—	—	—
Rovigo	1	—	4	1	—	1
Sala Consilina	1	—	3	—	—	—
Salerno	1	1	29	1	—	7
Saluzzo	1	—	1	—	—	—
Sanremo	1	—	5	—	—	—
Santa Maria Capua Vetere	1	1	20	1	—	8
Sant'Angelo dei Lombardi	1	—	3	—	—	—
Sassari	1	—	11	1	—	3
Savona	1	—	7	1	—	1
Sciacca	1	—	2	—	—	—
Siena	1	—	4	1	—	1
Siracusa	1	—	13	1	—	3
Sondrio	1	—	3	1	—	1
Spoleto	1	—	1	—	—	—
Sulmona	1	—	1	—	—	—
Taranto	1	1	24	1	—	5
Tempio Pausania	1	—	2	—	—	—
Teramo	1	—	6	1	—	1
Termini Imerese	1	—	4	—	—	—
Terni	1	—	6	1	—	1
Tolmezzo	1	—	1	—	—	—
Torino	1	4	65	1	1	15

SEDI	MAGISTRATI GIUDICANTI			PUBBLICO MINISTERO		
	Magistrato di appello in funzioni di consigliere pretore dirigente	Magistrati di appello in funzioni di consigliere pretore	Magistrati di tribunale ed uditori giudiziari in funzioni di pretore	Procuratore della Repubblica	Procuratori aggiunti della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
Tortona	1	—	1	—	—	—
Trani	1	—	14	1	—	3
Trapani	1	—	5	1	—	1
Trento	1	—	8	1	—	2
Treviso	1	—	10	1	—	2
Trieste	1	—	7	1	—	2
Udine	1	—	12	1	—	3
Urbino	1	—	2	—	—	—
Vallo della Lucania	1	—	3	—	—	—
Varese	1	—	6	1	—	1
Vasto	1	—	2	—	—	—
Velletri	1	—	6	—	—	—
Venezia	1	1	20	1	—	4
Verbania	1	—	4	—	—	—
Vercelli	1	—	4	1	—	1
Verona	1	—	15	1	—	2
Vibo Valentia	1	—	4	—	—	—
Vicenza	1	—	9	1	—	2
Vigevano	1	—	3	—	—	—
Viterbo	1	—	5	1	—	1
Voghera	1	—	3	—	—	—

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
VASSALLI

89A1475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1989.

Iscrizione di unità navali, in dotazione al Corpo degli agenti di custodia, nel «Ruolo speciale del naviglio militare dello Stato - Corpo degli agenti di custodia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 31 ottobre 1983, n. 740;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1984;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Articolo unico

Le sottonotate unità navali, classificate vedette d'altura classe V, in dotazione al Corpo degli agenti di custodia, vengono iscritte nel «ruolo speciale del naviglio militare dello Stato - Corpo degli agenti di custodia», a decorrere dal 1° gennaio 1987:

«V7», «V8», «V9».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1988

COSSIGA

ZANONE, *Ministro della difesa*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1988
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 314

89A1499

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 marzo 1989.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cuore e di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso lo stabilimento ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 11 di Pordenone.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Viste le istanze presentate dal presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 11 di Pordenone, in data 19 ottobre 1987 ed in data 11 febbraio 1988, intese ad ottenere rispettivamente l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico e l'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo di fegato di cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso lo stabilimento ospedaliero dell'unità locale socio sanitaria n. 11 di Pordenone, attività tutte da effettuarsi a cura di sanitari di altre sedi già autorizzati al prelievo dei predetti organi;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 29 febbraio 1988;

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 28 giugno 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cuore e di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Lo stabilimento ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 11 di Pordenone è autorizzato alle attività di prelievo di cuore e di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie della prima divisione di chirurgia generale dello stabilimento ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 11 di Pordenone.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cuore da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai sanitari della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine già autorizzati alle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico con decreti ministeriali dell'11 novembre 1985 e del 26 luglio 1988 e dai sanitari dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma già autorizzati alle attività di prelievo e trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale del 6 dicembre 1985:

Meriggi prof. Angelo, primario della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Puricelli prof. Cesare, aiuto della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Porreca dott. Lorenzo, aiuto della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Da Col dott. Paolo, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Frassani dott. Romeo, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Nucifora dott. Rosario, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Dolcetti dott. Gian Paolo, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Lumini dott. Roberto, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Morelli dott. Angelo, assistente della divisione di cardiochirurgia dello stabilimento ospedaliero «S. Maria della Misericordia» dell'unità sanitaria locale n. 7 di Udine;

Marcelletti dott. Carlo, primario cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma;

Mazzera dott. Ennio, aiuto cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma;

Corno dott. Antonio, assistente cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma;

Di Carlo dott. Duccio, assistente cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma;

Di Donato dott. Roberto, assistente cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma;

Squitieri dott. Cosimo, assistente cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma;

Iorio dott. Fiore, ricercatore cardiochirurgo dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.

Le operazioni di prelievo di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai sanitari del policlinico «S. Orsola» dell'unità sanitaria locale n. 28 di Bologna già autorizzati alle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale del 13 novembre 1985 e dai sanitari dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore «Policlinico A. Gemelli» di Roma già autorizzati alle attività di prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale del 13 novembre 1985:

Cozzetti prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Bologna;

Cavallari prof. Antonino, professore associato di anatomia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Mazziotti prof. Alighieri, professore associato di fisiopatologia chirurgica dell'Università degli studi di Bologna;

Cunsolo prof. Antonio, professore associato di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Bologna;

Faenza prof. Alessandro, professore associato di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Bologna;

Mastrorilli dott. Mario, aiuto ospedaliero dell'istituto di clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Bologna;

Bellusci dott. Roberto, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Bologna;

Bragaglia dott. Romano, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Bologna;

Fuga dott. Giovanni, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Bologna;

Maldarizzi dott. Francesco, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Bologna;

Principe dott. Alfonso, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Bologna;

Spolaore dott. Renato, ricercatore universitario dell'istituto di clinica chirurgica II dell'Università degli studi di Bologna;

Castiglioni prof. Giancarlo, direttore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore «Policlinico A. Gemelli» di Roma;

Castagneto prof. Marco, aiuto dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore «Policlinico A. Gemelli» di Roma;

Luciani prof.ssa Giovanna, aiuto dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore «Policlinico A. Gemelli» di Roma;

Caracciolo prof. Francesco, aiuto dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore «Policlinico A. Gemelli» di Roma;

Agnes dott. Salvatore, assistente dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore «Policlinico A. Gemelli» di Roma;

Citterio dott. Franco, assistente dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore «Policlinico A. Gemelli» di Roma;

Tazza dott. Luigi, assistente dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore «Policlinico A. Gemelli» di Roma;

Nanni dott. Giuseppe, assistente dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università cattolica del Sacro Cuore «Policlinico A. Gemelli» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cuore e di fegato da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità locale socio-sanitaria n. 11 di Pordenone è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A1511

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

DECRETO 21 febbraio 1989.

Approvazione delle tariffe relative alle prove di analisi e per copia certificati, presso il laboratorio ufficiale del Centro sperimentale stradale di Cesano di Roma.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961 n. 59 è successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 95, con cui il Centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S. di Cesano è stato inserito tra i laboratori ufficiali dello Stato;

Visto il voto 30 gennaio 1985, n. 47, con il quale il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere che, nel periodo di cinque anni di validità del tariffario esaminato, i prezzi possano essere aggiornati annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativi all'intera collettività nazionale, pubblicato nel mese di novembre di ciascun anno;

Visto che con decreto ministeriale 31 marzo 1988, n. 880, è stato approvato l'aggiornamento del tariffario per le prove ed analisi eseguite su materiali da costruzione presso il Centro sperimentale suddetto;

Considerato che il tariffario stesso è stato aggiornato con riferimento all'aumento dei prezzi al consumo relativi al mese di luglio 1987;

Considerato che la variazione dell'indice dei prezzi al consumo relativi all'intera collettività nazionale, da luglio 1987 a luglio 1988, pubblicato dall'ISTAT nel mese di novembre 1988, è del 5%;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi relativi alle prove ed analisi e per copia certificati rilasciati dal laboratorio ufficiale del Centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S. di Cesano di Roma, aggiornati con il precedente decreto n. 880 del 31 marzo 1988, sono ulteriormente aumentati del 5% a partire dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato, con i suoi allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1989

Il Ministro: FERRI

TARIFFARIO DELLE PROVE ED ANALISI ESEGUITE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE

Approvato dal consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. nell'adunanza del 30 gennaio 1985 con provvedimento n. 47 ed aggiornato, con l'aumento del 5%, in conformità al decreto ministeriale n. 222 del 21 febbraio 1989.

NORME GENERALI

1) I prezzi indicati nel presente tariffario, salvo diverse esplicite indicazioni, si riferiscono alle prove ed analisi necessarie per la determinazione di ciascun «valore di prova» esposto nel certificato.

2) I campioni da sottoporre alle prove dovranno pervenire, «franco di ogni onere», al seguente indirizzo: Centro sperimentale stradale dell'A.N.A.S., 00064 Cesano Stazione (Roma).

L'invio di campioni, da parte dei compartimenti ed uffici speciali dell'A.N.A.S., dovrà avvenire nel rispetto della circolare n. 30 del 31 agosto 1979 della Direzione centrale tecnica. Il C.S.S. declina ogni responsabilità per eventuali spese derivanti dall'errato invio del campione il cui ritiro sia soggetto a pagamento di qualunque natura.

In tali casi, ed in tutti gli altri non contemplati dal primo comma del presente articolo, non si procederà al ritiro dei campioni. Il C.S.S. non risponde dei materiali non recapitati a domicilio o di avaria o deterioramento avvenuti prima della consegna.

3) Le richieste di prove, avanzate dai compartimenti ed uffici speciali dell'A.N.A.S., saranno redatte secondo le modalità stabilite dalla circolare della Direzione centrale tecnica - Ufficio 3°, in data 18 novembre 1963, n. 2555, e saranno corredate di un apposito verbale di prelievo come disposto da circolare, della stessa Direzione centrale tecnica, in data 2 marzo 1967, n. 312.

Le richieste avanzate da privati (siano essi singoli, imprese, società, enti od altro) dovranno essere redatte in carta legale ed indirizzate alla Direzione centrale tecnica dell'A.N.A.S. - Centro sperimentale stradale sito in Cesano di Roma (Roma). A tali richieste dovrà essere inoltre allegata una marca da bollo, del vigente valore legale, che verrà applicata sull'originale del certificato ufficiale di prova. Le richieste avanzate da pubbliche amministrazioni (Stato, province, comuni, Cassa per il Mezzogiorno, P.T. ecc.) sono esenti da bollo

4) Nessun impegno è assunto dal C.S.S. nei riguardi del tempo di esecuzione delle prove: richieste urgenti avanzate da privati, od altri enti pubblici, comporteranno una maggiorazione del 100% delle tariffe di prova.

5) I certificati emessi dal C.S.S. riportano i risultati ottenuti nelle varie prove, con esclusione di ogni apprezzamento o valutazione tecnica in merito alle qualità dei materiali analizzati od al loro più idoneo impiego. Eventuali commenti interpretativi verranno inviati, se richiesti, con apposita nota o relazione allegata al certificato.

6) A cura del C.S.S. sarà sempre inviata una copia di ciascun certificato, relativo a lavori A.N.A.S., alla Direzione centrale tecnica - Ufficio 1°, il quale, ove i compartimenti non abbiano provveduto direttamente, l'allegherà d'ufficio alla rispettiva contabilità finale. A tale uopo nella richiesta di prove dovranno sempre essere precisati gli estremi del contratto d'appalto. In ogni caso, qualora il certificato risultasse mancante in contabilità, il collaudatore potrà richiederne copia al C.S.S. che provvederà all'invio gratuitamente. Il collaudatore, peraltro, potrà sempre richiedere l'intervento del C.S.S. per l'esecuzione delle prove ritenute necessarie e non eseguite durante il corso dei lavori.

7) Il pagamento delle prestazioni rese dal C.S.S. avverrà, mediante versamento sul conto corrente postale n. 408013 intestato «Tesoriere centrale dello Stato - Entrate A.N.A.S.», su emissione di fattura da parte dell'ufficio I.V.A. e tributi della Direzione generale dell'A.N.A.S.; la consegna dei certificati a terzi, sia pubblici che privati, sarà effettuata solo ad avvenuto pagamento della relativa fattura.

I certificati, relativi a richieste avanzate dagli uffici periferici dell'Azienda, verranno inviati agli stessi uffici non appena eseguite le prove.

Per quanto riguarda il pagamento, da parte delle imprese, dei certificati richiesti dagli uffici periferici dell'Azienda, si fa riferimento al disposto della circolare n. 233 del 1° ottobre 1982 della Direzione generale affari generali e personale.

8) Ai fini dell'indicazione sulle fatture dei numeri di elenco relativi ai prezzi delle prove eseguite, i vari laboratori verranno distinti dalle rispettive sigle sotto elencate:

Geotecnica: G
Meccanica delle terre: Mt
Materiali lapidei: Pt
Leganti idrocarburati: Li
Pavimentazioni: Pv
Leganti idraulici: Lc
Calcestruzzi: Cl
Ferri: F
Barriere: Br
Geolitologico: Gl
Chimico: Ch
Segnaletica stradale: Ss
Prove speciali: Ps

9) Per le prove in sito che richiedono l'impiego di un automezzo del C.S.S. verrà addebitato in fattura, a carico del richiedente, oltre alle indennità di missione del personale del C.S.S. che si è recato sul luogo, un compenso pari al 30% dell'importo complessivo delle spese di prova in sito e dell'indennità di missione suddetta, in conto entrate A.N.A.S.

10) Nulla è dovuto per le prove, sia di laboratorio che in sito, richieste dagli uffici periferici dell'A.N.A.S. per indagini di progetti redatti dall'Azienda. Le prove di controllo in sito, eseguite su richiesta degli uffici periferici, vengono invece addebitate alle imprese appaltatrici con la maggiorazione del 30%. In tal caso le indennità di missione al personale del C.S.S., recatosi in sopralluogo, sono tuttavia a carico dell'A.N.A.S.

11) Il Centro sperimentale può dare corso a prove e sperimentazioni, anche non identificabili con nessuna di quelle previste in elenco prezzi, purché di volta in volta il prezzo da applicare, ove possibile, venga concordato ed accettato preventivamente dal richiedente e stabilito sulla base del costo effettivo dei materiali impiegati, dell'ammortamento dei mezzi d'opera, del tempo impiegato dal personale e delle eventuali indennità di trasferta.

12) Dopo l'esecuzione delle prove i residui dei campioni verranno conservati, a cura del C.S.S., per un periodo di due mesi dalla data di emissione del certificato per eventuali controlli ed accertamenti in contraddittorio: trascorso tale periodo si procederà al loro trasporto a rifiuto.

Per la stessa durata di due mesi saranno conservati i campioni in arrivo senza la necessaria richiesta di prove od inviati in difformità da disposto della precitata circolare n. 30 del 31 agosto 1979: trascorso tale termine, anche in questo caso, si procederà al trasporto a rifiuto senza alcuna responsabilità verso gli interessati.

13) Salvo particolare autorizzazione del Direttore centrale tecnico dell'A.N.A.S., persone estranee all'amministrazione non potranno assistere all'esecuzione delle prove in laboratorio ed in ogni caso, anche nell'eventualità di tale autorizzazione, nessuna responsabilità, sia civile che penale, è assunta dal C.S.S. nei confronti di tali persone.

14) L'emissione dei certificati comporta un addebito di L. 8.060 per diritti di certificazione. Ogni copia non originale viene addebitata L. 2.870; se rilasciata in tempo successivo, L. 10.260.

15) Gli uffici periferici dell'A.N.A.S. accerteranno l'avvenuto pagamento, da parte delle imprese, delle prove richieste, prima di emettere lo stato finale dei lavori.

ELENCO DEI PREZZI RELATIVI ALLE PROVE ESEGUITE NEI VARI LABORATORI

Laboratorio di geotecnica

1)	Essiccamento e disgregazione del campione:		
	a) per ogni campione di peso inferiore a kg 25	L.	19.400
	b) per ogni campione di peso superiore a kg 25	»	29.110
2)	Prelavaggio del materiale da sottoporre ad analisi granulometrica per via secca	»	7.720
3)	Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio o crivello.	»	3.970
4)	Analisi granulometrica per sedimentazione	»	67.700
5)	Determinazione dell'umidità del campione.	»	5.740
6)	Determinazione del peso di volume umido (metodo geometrico)	»	2.870
7)	Determinazione del peso di volume con volumenometro a mercurio	»	12.570
8)	Determinazione del peso specifico apparente con picnometro	»	11.690
9)	Determinazione del peso specifico reale	»	15.440
10)	Determinazione del limite liquido.	»	19.400
11)	Determinazione del limite plastico	»	15.440
12)	Determinazione del limite di ritiro	»	30.870
13)	Prova di costipamento AASHO normale o modificato, compresa la preparazione	»	43.440
	a) AASHO normale, per ogni provino	»	15.440
	b) AASHO modificato, per ogni provino	»	19.410
14)	Determinazione dell'indice di portanza C.P.R.:		
	a) per ogni provino sottoposto ad immersione in acqua per 96 ore	»	29.110
	b) per ogni provino non sottoposto ad immersione in acqua	»	19.410
15)	Prova di compressione, ad espansione laterale libera, su provini di 6"; per ogni provino:		
	a) senza registrazione della curva di deformazione	»	34.840
	b) completa di curva di deformazione.	»	48.510
16)	Determinazione dell'equivalente in sabbia	»	48.510
17)	Classificazione U.N.I. ed indice di gruppo (escluse le prove di determinazione della granulometria o di limiti)	»	9.710

Laboratorio «Meccanica delle terre»

1)	Apertura ed estrazione campione indisturbato, esami visuali, eventuale determinazione approssimata della resistenza delle terre coesive con Pocket-Penetrometer (per ogni campione)	L.	9.710
2)	Prelavaggio del materiale da sottoporre ad analisi granulometrica per via secca	»	8.820
3)	Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio o crivello.	»	3.970
4)	Analisi granulometrica per sedimentazione secondo norma ASTM D422-63	»	67.700
5)	Determinazione del peso specifico reale	»	15.440
6)	Determinazione dell'umidità del campione.	»	6.840
7)	Determinazione del peso di volume umido con fustella tarata	»	4.860

8) Determinazione della classificazione di una terra secondo il sistema di classificazione (U.S.C.S.), oltre le tariffe per le singole prove L. 9.710

9) Determinazione dell'indice di gruppo di una terra e sua classificazione secondo la norma C.N.R. UNI-10006, oltre la tariffa per le singole prove » 9.710

10) Prova di compressione ad espansione laterale libera su provino indisturbato (diametro 3,81 cm), per ogni provino:
a) senza rilievo della curva di deformazione » 19.410
b) con rilievo della curva di deformazione » 34.840

11) Prova di taglio con scissometro, mediata su tre prove: per ogni campione » 11.690
a) per ogni determinazione in meno verranno detratte » 3.970

12) Prova di taglio diretto con scatola di Casagrande, per ogni provino consolidato drenato. » 58.000

13) Prova triassiale su provino indisturbato (diametro cm 3,81):
a) per ogni provino non consolidato e non drenato. » 42.560
b) per ogni provino consolidato non drenato con la misura della pressione interstiziale » 77.400
c) per ogni provino consolidato drenato » 87.100

14) Prova edometrica su campione indisturbato (Ø 50-80 mm):
a) con un massimo di 6 carichi successivi e con carico max non superiore a 12 kg/cm², compreso il tracciamento del diagramma «e», lg (o) » 96.800
b) per il calcolo del coefficiente di consolidazione (C_v) in corrispondenza di un carico » 3.970
c) per il calcolo del coefficiente di permeabilità (K_v) in corrispondenza di un carico » 1.990
d) per il calcolo del modulo edometrico (E_d) in corrispondenza di un carico. » 1.990
e) per il diagramma cedimenti tempo in corrispondenza di un carico » 9.710
f) per il ciclo di scarico » 29.110
g) per ogni incremento di carico oltre ai primi sei o superiore a 12 kg/cm². » 11.690

15) Determinazione del coefficiente di permeabilità mediante prova edometrica:
a) con un carico. » 23.160
b) con due carichi » 48.510

16) Determinazione del coefficiente di permeabilità mediante prova diretta:
a) sulle sabbie (due determinazioni) » 38.810
b) su argille (tre determinazioni) » 58.000

17) Prova penetrometrica statica:
a) approntamento ed installazione di attrezzatura per prova penetrometrica statica su ciascun punto di prova, compresi gli oneri dovuti allo spostamento da un foro al successivo: cadauno » 155.130
b) prova penetrometrica statica eseguita con punta elettrica tipo E_2, compresa la registrazione automatica su grafico della resistenza alla punta R_p e della resistenza di attrito laterale locale R_l, nonché l'inclinazione della punta dalla verticale (per una profondità minima di ml 10,00): per ml » 25.140
c) trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura penetrometrica statica, compreso il viaggio del personale per km di percorrenza » 830

18) Prova scissometrica:
a) approntamento ed installazione di apparecchiatura per prove scissometriche in sito, compresi gli oneri dovuti allo spostamento da un foro al successivo: cadauno L. 271.110
b) esecuzione di prova scissometrica senza preforo, realizzata con registrazione automatica su grafico dello sforzo di torsione:
b_1) per profondità dal piano campagna comprese tra mt 0,00 e mt 2,00 cadauna » 58.000
b_2) per profondità dal piano campagna comprese tra mt 2,00 e mt 4,00 cadauna » 96.800
b_3) per profondità dal piano campagna comprese tra mt 4,00 e mt 6,00 cadauna » 135.610
b_4) trasporto in andata e ritorno dell'attrezzatura scissometrica, compreso il viaggio del personale per km di percorrenza » 830

19) Determinazione della densità in sito con volumometro a sabbia od acqua » 23.160

20) Determinazione delle portanza in sito:
a) secondo norme VSS-SNV 70317 » 54.250
b) con cicli di carichi ripetuti per ogni ciclo » 38.810

21) Determinazione del C.B.R. in sito » 34.840

22) Prelievo campioni di terreno:
a) mediante fustelle campionatrici (per ogni campione) » 13.450
b) disturbati (per ogni campione) » 6.840

Laboratorio pietre

1) Analisi granulometrica:
a) prelavaggio. L. 7.720
b) per via secca, per ogni crivello o setaccio » 3.970
c) per via umida, per ogni crivello o setaccio » 4.860

2) Peso specifico reale. » 15.440

3) Peso specifico apparente (con picnometro) » 11.700

4) Peso specifico apparente (con volumometro a mercurio). » 12.570

5) Peso di volume dei granulati (con tavola a scosse) » 13.450

6) Indice dei vuoti di pietrischetti e graniglie » 25.140

7) Coefficiente di imbibizione. » 19.410

8) Porosità » 29.110

9) Coefficiente di frantumazione, anche dinamico » 38.810

10) Perdita per decantazione. » 23.160

11) Idrofilia » 25.140

12) Adesività (secondo Riedel - Weber) » 38.810

13) Resistenza alla compressione:
a) per ogni cubetto di roccia di lato cm 7,1 + 11,00 » 6.840
b) per ogni cubetto di roccia di lato oltre cm 11,00 » 8.820

14) Preparazione di cubetti (od estrazione) da blocchi di pietre - rocce - calcestruzzi:
a) per ogni cubetto di tufo di spigolo cm 7,1 + 11,00 » 14.560
b) per ogni cubetto di tufo di spigolo oltre cm 11,00 » 16.540
c) per ogni cubetto di roccia di spigolo cm 7,1 + 11,00 » 31.090

d) per ogni cubetto di roccia di spigolo oltre cm 11,00 . . . . L. 38.810
e) per ogni cubetto di calcestruzzi di spigolo cm 11,00 + 20,00. . . . . » 38.810

15) Rettifica dei cubetti e delle carote sia di roccia che di calcestruzzo, per ogni faccia . . . . . » 6.840

16) Ciclo di gelività. . . . . » 96.800

17) Resistenza all'usura, determinata su due provini per la prova completa, esclusa la preparazione dei provini . . . . » 36.830

18) Prova Los Angeles . . . . » 38.810

19) Determinazione della percentuale di elementi allungati e del coefficiente di appiattimento, per ogni griglia a fessure . . . . » 9.710

20) Riduzione dei materiali a pezzatura idonea per le prove mediante frantumazione, per ogni kg » 3.970

21) Prova micro-deval. . . . . » 38.810

22) Coefficiente di abradibilità accelerata » 96.800

Laboratorio «Leganti idrocarburati»

Divisione bitumi, catrami, rocce asfaltiche:

1) Determinazione del peso specifico . . . . . . L. 11.690

2) Solubilità in solventi organici:
a) per i bitumi . . . . » 23.160
b) per le polveri asfaltiche . . . . » 38.810

3) Determinazione del punto di lampeggiamento » 23.160

4) Viscosità:
a) assoluta. . . . . » 50.280
b) cinematica . . . . » 77.400
c) Redwood. . . . . » 38.810

5) Duttilità . . . . » 23.160

6) Penetrazione. . . . . » 15.440

7) Determinazione degli asfalteni. . . . . » 38.810

8) Volatilità. . . . . » 23.160

9) Punto di rottura . . . . » 46.530

10) Contenuto in paraffina. . . . . » 38.810

11) Determinazione dell'acqua contenuta in un catrame. . . . . » 27.130

12) Percentuale dei fenoli (in seguito a distillazione frazionata). . . . . » 23.160

13) Percentuale in peso delle naftaline (in seguito a distillazione frazionata). . . . . » 23.160

14) Adesione a pietre su 10 coppie di provini asciutti oppure su 10 coppie di provini bagnati » 48.510

15) Trattamento preliminare per la determinazione della paraffina nelle polveri asfaltiche . . . . » 15.440

16) Percentuale in peso del residuo non solubile in benzolo. . . . . » 27.130

17) Punto di rammollimento (palla anello). . . . » 27.130

Divisione emulsioni bituminose:

18) Determinazione della percentuale di acque (con xilolo) . . . . » 19.410

19) Contenuto in bitume. . . . . » 23.160

20) Contenuto di emulsivo secco . . . . » 15.440

21) Viscosità Engler. . . . . » 27.130

22) Omogeneità . . . . » 23.160

23) Stabilità nel tempo . . . . L. 19.410

24) Sedimentazione . . . . » 11.690

25) Stabilità al gelo. . . . . » 31.100

26) Estrazione del bitume . . . . » 38.810

27) Determinazione del Ph. . . . . » 13.450

28) Trattenuto al setaccio 0,4 e 0,6 UNI 2331 . » 9.710

29) Ricoprimento, secondo ASTM 1664-69, con inerte di varia natura . . . . » 38.810

Laboratorio pavimentazioni

1) Determinazione quantitativa del contenuto di legante di miscele di aggregati lapidei con bitume secondo la norma C.N.R.:
a) estrazione a caldo con Soxhelet. . . . . . L. 38.810
b) estrazione a freddo con centrifuga » 29.110

2) Idrofilia . . . . » 25.140

3) Peso specifico apparente di miscela di aggregati lapidei secondo la norma C.N.R.. . . . . . . » 15.440

4) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei a mezzo dell'apparecchio Marshall, secondo norma C.N.R. (confezionamento, costipamento e rottura), per ciascun provino . . . . . . » 19.410

5) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei a mezzo dell'apparecchio Marshall, secondo norma C.N.R. (solo rottura), per ciascun provino. . . . . » 13.450

6) Peso di volume di miscele di aggregati lapidei e bitume con pesata idrostatica di provino paraffinato secondo la norma C.N.R. . . . . » 17.420

7) Peso di volume di tasselli di conglomerati bituminosi con pesata idrostatica di provino non paraffinato . . . . » 13.450

8) Taglio tassello da conglomerato bituminoso costipato . . . . » 11.690

9) Adesività (secondo Riedel-Weber). . . . . . . » 38.810

10) Analisi granulometrica per via secca: per ogni crivello o setaccio. . . . . » 3.970

11) Determinazione della stabilità e dello scorrimento di miscele bituminose a mezzo dell'apparecchio Hubbard-Field, secondo le norme ASTM D 1138-52 (confezionamento, costipamento e rottura), per ciascun provino. . . . » 13.450

12) Determinazione della coesione e della resistenza alla deformazione di miscele di bitume e di inerti lapidei con il metodo Hiveem . . . . . » 19.410

13) Determinazione della percentuale dei vuoti di miscele di aggregati lapidei con bitume, secondo la norma C.N.R., in base ai risultati della determinazione del peso di volume, della percentuale del legante e del peso specifico dei granuli, oltre al costo delle singole prove. . » 3.970

14) Determinazione della resistenza a compressione e della deformazione di miscele di bitume, e di inerti lapidei, per mezzo della prova L.C.I.C.:
a) confezionamento, costipamento e rottura (per ciascun provino). . . . . » 19.410
b) solo rottura (per ciascun provino) . . . . » 13.450

15) Resistenza alle deformazioni viscoplastiche con il simulatore di traffico . . . . » 193.600

16) Prove di scivolosità con pendolo R.R.L. od analogo (per ogni valore medio ottenuto in una posizione)	L.	15.440
17) Misure deflettometriche con trave di Beukelman o sistema ottico (esclusa la fornitura del mezzo di carico)	»	19.410
18) Prelievo campioni di pavimentazione, in conglomerato bituminoso, con tassellatrice (per ogni campione di dimensioni circa cm 30 × 30)	»	58.000
19) Prelievo campioni di pavimentazione, in conglomerato bituminoso, con carotatrice (prezzi per cm di lunghezza del campione estratto):		
a) con corone Ø 4"	»	1.600
b) con corone Ø 6"	»	1.990
c) con corone Ø 8"	»	2.310

Laboratorio «Leganti idraulici»

Divisione cementi:

1) Determinazione del tempo di presa	L.	21.390
2) Determinazione del peso specifico	»	15.440
3) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione di provini di malta normale, per ogni grado di stagionatura	»	52.260
4) Determinazione della indeformabilità (pinze Le Chatelier)	»	15.440
5) Controllo della finezza di macinazione (per via umida)	»	13.450
6) Prova di espansione in autoclave (stabilità di volume).	»	34.840
7) Determinazione della superficie specifica con il permeabilimetro di Blaine secondo la norma NP P 15-422 (per le prove chimiche vedasi «Laboratorio chimico»)	»	19.410

Divisione agglomerati cementizi:

8) Determinazione del tempo di presa	»	21.390
9) Determinazione del peso specifico	»	15.440
10) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione, per ogni grado di stagionatura	»	52.260
11) Prova di indeformabilità (pinze Le Chatelier)	»	15.440
12) Controllo della finezza di macinazione (per via umida)	»	13.450
13) Prova di espansione in autoclave (stabilità di volume).	»	34.840

Divisione calci idrauliche:

14) Determinazione del tempo di presa	»	21.390
15) Determinazione del peso specifico	»	15.440
16) Determinazione della resistenza alla flessione ed alla compressione	»	52.260
17) Controllo della finezza di macinazione (per via umida) di calci idrauliche in polvere, previa essiccazione a 110°	»	13.450
18) Prova di espansione in autoclave.	»	34.840

Laboratorio calcestruzzi

1) Resistenza alla compressione:		
a) per una serie di due provini cilindrici con diametro fino a 16 cm o cubici fino a cm 16 di spigolo, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto	L.	14.560
b) per serie di due provini cilindrici con diametro superiore a 16 cm o cubici fino a 20 cm di spigolo, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto.	»	16.540
c) per ogni provino in più (oltre la serie di due) aventi diametro fino a 16 cm se cilindrico o spigolo fino a 16 cm se cubico	»	7.720
d) per ogni provino in più (oltre la serie di due) avente diametro superiore a 16 cm se cilindrico o spigolo di 20 cm se cubico	»	8.600
2) Resistenza alla flessione su prismi aventi sezione fino a cm 25 × 25, per ogni prisma	»	19.410
3) Determinazione del modulo elastico:		
a) con impiego di estensimetro meccanico	»	58.000
b) con impiego di estensimetro elettronico (due strain-gages)	»	96.800
4) Gelività per una serie di quattro campioni fino ad un massimo di venti cicli, compresa la rottura	»	484.110
5) Resistenza alla trazione (brasiliana), per ogni provino.	»	9.710
6) Peso dell'unità di volume:		
a) per serie di due provini di forma cilindrica con diametro 16 cm o cubica con spigolo fino a 16 cm, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto	»	8.820
b) per serie di due provini di forma cilindrica con diametro 20 cm o cubica con spigolo 20 cm, aventi lo stesso contrassegno e dello stesso impasto	»	10.480
7) Confezione e maturazione dei provini:		
a) per una serie di quattro provini di lato fino a 16 cm	»	48.510
b) per una serie di quattro provini di lato maggiore di 16 cm	»	52.260
c) analisi granulometrica per via secca, per ogni crivello o setaccio.	»	3.970
8) Determinazione del modulo di elasticità mediante misura della frequenza di risonanza	»	41.960
9) Determinazione della consistenza con cono Abrams (Slump Test).	»	11.690
10) Prova di penetrazione con sonda Windsor (per ogni sonda impiegata)	»	14.230
11) Prova di pull-out con spinotti ad espansione, cadauna	»	19.410
12) Prova di permeabilità, su campioni di cls, con provini cubici, prismatici o cilindrici, per ogni ora di prova.	»	2.100
13) Preparazione del campione per prova di permeabilità	»	25.700
14) Taglio e rettifica delle facce di cubetti e carote, per ogni faccia	»	6.510
15) Prelievo di campioni di calcestruzzo cementizio o di roccia con carotatrice (prezzi per cm di lunghezza del campione estratto):		
a) con corone Ø 2"	»	1.990
b) con corone Ø 4"	»	2.310
c) con corone Ø 6"	»	3.090

Laboratorio «Materiali ferrosi»

1) Prova di resilienza, per ogni provino (esclusa preparazione) . . . . L. 8.600

2) Prova di trazione per ogni provino:
a) su ferri tondi lisci aventi Ø ≤ 16 mm, compresa la preparazione del provino . . » 14.560
b) su ferri tondi lisci aventi Ø > 16 mm, compresa la preparazione del provino . . » 19.480
c) su ferri ad aderenza migliorata aventi Ø ≤ 16 mm, compresa la preparazione del provino . . . . » 16.540
d) su ferri ad aderenza migliorata aventi Ø > 16 mm, compresa la preparazione del provino . . . . » 21.390
e) su acciai armonici per la determinazione della tensione di rottura e dell'allungamento . . . . » 25.140
f) su acciai armonici, con impiego di estensimetro elettronico, per la determinazione dei limiti convenzionale allo 0,1% - 0,2% e modulo elastico 23.160
g) su acciai armonici, con impiego di estensimetro elettronico, per la determinazione della tensione di rottura, limiti convenzionali 0,1% - 0,2%, modulo elastico ed allungamento . . . . » 48.510

3) Prova di piegamento su acciai tondi e ad aderenza migliorata . . . . » 9.710

4) Determinazione del peso a ml acciai tondi . » 5.740

5) Rilassamento a 120 ore per fili armonici aventi Ø ≤ 8 mm . . . . » 102.540

6) Durezza Brinell e Vickers . . . . » 23.160

7) Durezza Rockwell . . . . » 9.710

8) Calcolo della sezione resistente per acciai tondi e lisci . . . . » 2.870

9) Determinazione della sezione equivalente per acciai ad aderenza migliorata (compreso il peso a ml) . . . . » 7.720

10) Trazione, su trefoli di acciaio armonico, con ancoraggio a mezzo cilindretti e spinotti, con piastrina di rame o con resine . . . . » 38.810

11) Resistenza a fatica, per ogni ora di prova . » 58.000

12) Beam-test sugli acciai ad aderenza migliorata:
a) prova completa relativa ad una barra di Ø ≤ 16 mm . . . . » 387.320
b) prova completa relativa ad una serie di n. 4 (quattro) barre di Ø ≤ 16 mm . . . . . . » 697.120
c) prova completa relativa ad una barra di diametro 16 < Ø ≤ 30 mm . . . . » 474.640
d) prova completa relativa ad una serie di n. 4 (quattro) barre di diametro 16 < Ø ≤ 30 mm . . . . » 832.130

13) Preparazione di provini da lamiere per prove di trazione; per ogni cm di taglio e mm di spessore » 140

14) Prove a fatica (per trazione) su ferri tondi o trefoli, per ogni ora . . . . » 51.720

Laboratorio «Barriere metalliche»

1) Prova di trazione sul nastro, esclusa la preparazione del provino (per ogni provino) L. 36.830

2) Taglio del nastro (n. 2 + 3 tagli) . . . . . . » 15.440

3) Fornitura e preparazione al tornio di piastra rigida in acciaio con svasatura tronco-conica (per ogni piastra) . . . . » 58.000

4) Fornitura e preparazione al tornio di perni in acciaio «Aq 60», compresa la svasatura tronco-conica (per ogni perno) . . . . L. 28.670

5) Saldatura del nastro alle piastre (per ogni provino) . . . . » 38.810

6) Fornitura, preparazione e saldatura di fazzoletti trapezoidali in acciaio per irrigidimento delle piastre (per ogni fazzoletto) . . . . » 11.690

7) Flessione dei nastri:
a) flessione (per ogni nastro) . . . . » 25.140
b) preparazione (per ogni nastro) . . . . . . » 19.410

8) Flessione sostegno:
a) flessione (per ogni sostegno) . . . . » 25.140
b) preparazione (per ogni sostegno) . . . . . » 19.410

9) Prova di collegamento fascia-sostegno:
a) collegamento fascia-sostegno (per ogni provino) . . . . » 25.140
b) preparazione (per ogni provino) . . . . . » 19.410

10) Prova di deformazione del distanziatore . . . » 7.720

11) Disegno: il prezzo è da stabilirsi caso per caso a seconda del numero e tipo di disegno.

12) Rilevamento caratteristiche (per ogni partita) » 19.410

13) Determinazione del peso su nastri o paletti » 6.620

Laboratorio geolitologico

1) Esame petrografico sommario . . . . L. 15.440

2) Esame petrografico macro e microscopico . . » 116.210

3) Selezione e percentuale litologica nei misti, per ogni pezzatura . . . . » 9.710

4) Peso specifico reale (per materiali litoidi) . . » 19.410

5) Peso specifico apparente . . . . » 11.690

6) Coefficiente di porosità . . . . » 32.710

7) Carbonatometria (mediata su due reazioni) . » 25.140

8) Determinazione percentuale di calcite, dolomite, silice e minerali argillosi . . . . » 58.000

9) Analisi granulometrica per via secca, per ogni setaccio . . . . » 3.970

10) Analisi granulometrica per via umida, per ogni setaccio minore di 2 mm con prelavaggio . . » 11.690

11) Esame al microscopio binoculare . . . . . . » 48.510

12) Separazione sabbie di minerali e suscettività magnetica . . . . » 15.440

13) Fotografia di campioni macroscopici (due copie formato 13 × 13) . . . . » 15.440

14) Microfoto di preparati microscopici di campioni (due copie formato 13 × 13) . . . . . . » 34.840

Laboratorio chimico

1) Determinazione dello zinco su barriere o nastri:
a) preparazione dei provini . . . . L. 19.410
b) determinazione dello zinco (per ogni provino) . . . . » 34.840
c) saggio di Preèce (uniformità del deposito di zinco) . . . . » 38.810

2) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento Portland . . . . » 145.430

3) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento pozzolanico . . . . » 174.200

3) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di una pozzolana . . . . » 174.200

5) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di una calce idraulica . . . L. 96.800

6) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento di altoforno . . . » 155.130

7) Analisi chimica, secondo il C.N.R., di un cemento alluminoso . . . » 145.430

8) Determinazione del tenore in cemento di un calcestruzzo . . . » 145.430

9) Refrattari:

a) determinazione della silice, dell'allumina, del ferro e del titanio . . . » 116.210

b) determinazione dell'umidità e della perdita alla calcinazione . . . » 34.840

10) Determinazione del contenuto in sostanze organiche di terre, graniglie, pietrischetti:

a) secondo il Road Research Laboratory . . » 38.810

b) con acido tannico o con bicromato di potassio . . . » 23.160

c) con acqua ossigenata . . . 32.860

11) Determinazione del rivestimento di zinco su fili di acciaio:

a) preparazione dei provini . . . » 9.710

b) determinazione dello zinco (su ogni provino) . . . » 29.110

12) Laterizi: determinazione dei solfati alcalini . » 38.810

13) Analisi qualitativa dell'acqua per la ricerca di ammoniaca, nitriti, solfuri . . . » 58.000

14) Analisi quantitativa dell'acqua . . . » 116.210

15) Analisi chimica di agglomeranti cementizi . . » 77.400

16) Analisi chimica dell'acqua per l'idoneità agli usi cementizi . . . » 135.610

17) Determinazione dell'abbassamento crioscopico di una soluzione . . . » 29.110

Laboratorio «Segnaletica stradale»

Divisione vernici:

1) Preparazione del campione . . . L. 19.410

2) Estrazione del pigmento . . . » 27.130

3) Densità . . . » 32.860

4) Tempo di essiccamento al tatto . . . » 5.740

5) Potere coprente . . . » 44.550

6) Viscosità Stormer . . . » 29.110

7) Abrasione . . . » 77.400

8) Tempo di essiccamento a caduta di sabbia o con ruota gommata . . . » 29.110

9) Determinazione del TiO_2 oppure del $PbCrO_4$ » 67.700

10) Resistenza ai carburanti, ai lubrificanti e soluzioni saline: per ogni reagente . . . » 19.410

11) Determinazione del residuo non volatile . . . » 17.420

12) Separazione delle perline . . . » 58.000

13) Analisi granulometrica delle perline (A.S.T.M. D 1214-58) . . . » 13.450

14) Sfericità delle perline (A.S.T.M. D 1155-53) » 25.140

15) Esame microscopico delle perline . . . » 13.450

16) Indice di rifrazione delle perline . . . » 32.860

17) Scivolosità in laboratorio . . . » 25.140

Divisione materie plastiche:

18) Preparazione dei provini . . . » 25.140

19) Resistenza di un segnalimite alla prova di flessione . . . » 10.590

20) Resistenza di un segnalimite all'invecchiamento accelerato: per ogni ora . . . L. 5.740

21) Resistenza agli agenti chimici . . . » 19.410

22) Resistenza all'infiammabilità . . . » 23.160

23) Resistenza alla gelività . . . » 19.410

24) Prova di trazione o flessione su materiale plastico o metallico . . . » 27.130

25) Preparazione di provini per prove meccaniche o di invecchiamento: per ogni provino . . . » 3.970

26) Melt index . . . » 77.400

27) Resistenza alla decolorazione: per ogni ora » 12.790

Laboratorio «Prove speciali»

1) Determinazione del peso (norma UNI 3682) di un campione di guaina bituminosa armata L. 9.710

2) Prova di trazione su guaina bituminosa armata (norma UNI 3838), per ogni provino . . . » 10.590

3) Prova di flessibilità su guaina bituminosa armata (norma UNI 3838), per ogni provino » 5.740

4) Prova di stabilità su guaina bituminosa armata (norma UNI 3838), per ogni provino . . . » 5.740

5) Prova di permeabilità su guaina bituminosa armata:

a) per ogni provino con carico idraulico inferiore a 12 kg/cmq, durata della prova 24 h . . . » 9.710

b) ogni ulteriore incremento di carico idraulico inferiore a 12 kg/cmq, per la durata di 24 h . . . » 8.160

c) ogni ulteriore incremento di tempo di 24 h con carico idraulico costante . . . » 1.990

6) Prova resistenza a penetrazione, su guaina bituminosa armata, a temperatura ambiente » 7.720

7) Preparazione provini, per ogni provino . . . » 2.870

89A1432

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 9 marzo 1989.

Disposizioni concernenti il contratto europeo di coltivazione nel settore del tabacco greggio.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento CEE n. 727/70 del consiglio del 21 aprile 1970;

Visti i regolamenti CEE n. 1726/70 e n. 1727/70 della commissione del 25 agosto 1970;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30;

Visto il regolamento CEE n. 4263/88 della commissione del 21 dicembre 1988 che apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina del contratto di coltivazione previsto per il settore del tabacco greggio, introducendo il contratto europeo di coltivazione e modificando alcuni termini di scadenza;

Considerato che si rende necessario modificare il decreto del Ministro-Presidente dell'A.I.M.A. del 31 marzo 1979 in relazione alla nuova disciplina comunitaria intervenuta con il sopra richiamato regolamento CEE n. 4263/88;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. in data 9 marzo 1989;

Decreta.

Art. 1.

Contratti e dichiarazioni di coltivazione

I contratti e le dichiarazioni di coltivazione sono compilati in conformità dello schema previsto dal regolamento CEE n. 4263/88 della commissione del 21 dicembre 1988 che viene allegato al presente decreto, per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Contratto di coltivazione

L'art. 5, primo comma, del decreto ministeriale 31 marzo 1979 è sostituito dal seguente:

«Il contratto di coltivazione, di cui all'art. 3 del regolamento CEE n. 727/70, definito dal regolamento CEE n. 1075/78 e modificato dal regolamento CEE n. 4263/88, è stipulato, distintamente per varietà, entro il 1° giugno di ciascun anno.

Esso può essere annuale o pluriennale e deve contenere gli elementi indicati nell'allegato al regolamento CEE n. 4263/88, nonché:

1) la dichiarazione del coltivatore-venditore attestante che lo stesso non ha sottoscritto, e l'impegno a non sottoscrivere, contratti di coltivazione con altre ditte trasformatrici, ovvero "dichiarazioni di coltivazione" con organismi associativi, per la stessa superficie e per la stessa particella catastale;

2) l'impegno del coltivatore-venditore a consentire l'accesso alla propria coltivazione da parte degli incaricati del controllo A.I.M.A.;

3) l'impegno della ditta trasformatrice-acquirente ad agevolare, su richiesta dell'A.I.M.A., l'accesso alla coltivazione del coltivatore-venditore, da parte degli incaricati del controllo A.I.M.A.;

4) la previsione della possibilità di avvalersi della facoltà di ricorrere alla commissione arbitrale prevista dal successivo art. 10;

5) la partita I.V.A. dell'acquirente, nonché la partita I.V.A., o il codice fiscale, del coltivatore-venditore».

Art. 3.

Dichiarazione di coltivazione

L'art. 5, secondo comma, del decreto ministeriale 31 marzo 1979 è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione di coltivazione, formulata in conformità di quanto previsto dal regolamento CEE n. 4263/88 è assimilata al "contratto di coltivazione" e viene resa, distintamente per varietà, dai coltivatori singoli o associati, come segue:

A) Per i produttori associati, che provvedono direttamente alla coltivazione ed alla successiva trasformazione del tabacco sciolto, la dichiarazione di coltivazione è resa dal legale rappresentante dell'organismo associativo e deve contenere, per assimilazione, gli elementi obbligatori previsti dall'allegato al regolamento CEE n. 4263/88 nonché:

1) l'impegno dell'organismo associativo ad agevolare l'accesso alla coltivazione di tabacco dei propri associati, da parte degli incaricati del controllo A.I.M.A.;

2) la previsione della possibilità del ricorso alla commissione arbitrale prevista dal successivo art. 10;

3) la partita I.V.A. dell'organismo associativo;

4) in allegato, un elenco riepilogativo dei coltivatori associati individuati anche con l'indicazione della partita I.V.A., o codice fiscale, e particella catastale, compilato raggruppando le coltivazioni di ogni comune di coltivazione e corredato delle dichiarazioni di coltivazione rese dai singoli produttori associati le quali devono contenere:

a) per assimilazione, gli elementi obbligatori previsti dall'allegato al regolamento CEE n. 4263/88; con gli opportuni adattamenti;

b) la partita I.V.A. o il codice fiscale del coltivatore associato;

c) la partita I.V.A. dell'organismo associativo al quale il coltivatore aderisce;

d) l'attestazione che il coltivatore associato non ha sottoscritto, e si impegna a non sottoscrivere "contratti di coltivazione" o "dichiarazioni di coltivazione", con altre ditte trasformatrici, per la stessa superficie e particella catastale;

e) l'impegno del coltivatore associato a consentire l'accesso alla propria coltivazione da parte degli incaricati del controllo A.I.M.A.;

f) la previsione della possibilità di ricorrere alla commissione arbitrale di cui al successivo art. 10;

5) l'attestazione che per le stesse superfici e particelle catastali indicate nell'elenco allegato alla "dichiarazione di coltivazione" l'organismo associativo non ha stipulato "contratti di coltivazione" con altre imprese trasformatrici.

B) Per i produttori singoli che provvedono direttamente alla coltivazione ed alla successiva trasformazione del tabacco sciolto, la dichiarazione di coltivazione è resa,

distintamente per varietà, dall'intestatario della coltivazione e deve contenere, per assimilazione, gli elementi obbligatori previsti dall'allegato al regolamento CEE n. 4263/88, con gli opportuni adattamenti, nonché:

1) l'indicazione della propria partita I.V.A.;

2) l'impegno a consentire l'accesso alla propria coltivazione, da parte degli incaricati del controllo A.I.M.A.,

3) l'attestazione di non aver sottoscritto per la stessa superficie e particella catastale, "contratti di coltivazione" o "dichiarazioni di coltivazione" a favore di altre ditte trasformatrici;

4) in caso di possesso di più coltivazioni, un elenco riepilogativo delle coltivazioni della stessa varietà raggruppate per comune di coltivazione, con l'indicazione delle singole superfici e particelle catastali».

Art. 4.

Termini di consegna

Il primo comma dell'art. 6, lettere *a)* e *b)*, primo periodo, del decreto ministeriale 31 marzo 1979 è sostituito dal seguente:

«Le persone fisiche e giuridiche acquirenti ed i coltivatori singoli a associati devono:

a) consegnare agli uffici periferici A.I.M.A. Tabacco competenti per territorio entro il 15 giugno di ciascun anno per i tabacchi levantini, ed entro il 6 luglio di ciascun anno per le altre varietà, i "contratti di coltivazione" e le "dichiarazioni di coltivazione" ad essi assimilate, redatti in duplice esemplare;

b) comunicare ogni anno, entro il 30 giugno, qualsiasi modifica apportata ai contratti pluriennali, mediante invio all'organismo di intervento del relativo atto modificativo».

Art. 5.

Registrazione degli atti

Il primo comma dell'art. 7 del decreto ministeriale 31 marzo 1979 è modificato come segue:

«Gli uffici periferici A.I.M.A. - Tabacco, territorialmente competenti, provvedono a registrare i due esemplari degli atti indicati nel precedente art. 5 e a restituirne uno all'interessato».

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica, per la prima volta, al tabacco del raccolto 1989.

Roma, addì 9 marzo 1989

Il Presidente: MANNINO

CONTRATTO EUROPEO DI COLTIVAZIONE

(Tabacco greggio)

Tra: ....
(nome e indirizzo dell'acquirente), in appresso denominato «l'acquirente», e .... (nome e indirizzo del tabacchicoltore o dei tabacchicoltori associati), in appresso denominato «il venditore», è stipulato il presente contratto, a norma delle disposizioni comunitarie in vigore nel settore del tabacco, in particolare dei regolamenti CEE n. 727/70 e CEE n. 1726/70.

1. Per il/i (1) raccolto/i (1) 19..., il venditore s'impegna a coltivare tabacco secondo le seguenti modalità:

zona di produzione [conformemente al regolamento CEE n. 727/70]: ....

provincia: ....

comune: .... particella (località): ....

superficie: .... Ha, varietà: .... piante/Ha: .....

produzione massima: .... kg/Ha,

e a procedere all'essiccazione secondo i requisiti previsti per la varietà di cui trattasi.

2. Il venditore s'impegna a utilizzare, per l'esecuzione del presente contratto, solo sementi o piante ottenute da sementi di tabacco selezionate, fornite o approvate dall'acquirente.

3. L'acquirente si riserva il diritto, per la durata del presente contratto, di effettuare controlli insieme al venditore in merito al rispetto degli obblighi contrattuali in materia di coltura ed è autorizzato a prelevare campioni dietro versamento di un indennizzo.

4. Il venditore s'impegna a fornire all'acquirente nei limiti della produzione massima di cui al punto 1 tutto il tabacco raccolto sulla superficie indicata nel contratto.

5. L'acquirente s'impegna ad acquistare nei limiti della produzione massima di cui al punto 1 tutto il tabacco raccolto sulla superficie indicata nel presente contratto e rispondente alle caratteristiche qualitative minime di cui all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1727/70; della commissione.

6. I tabacchi devono essere consegnati, selezionati e presentati conformemente ai requisiti previsti per la varietà di cui trattasi.

7. Modalità di selezione e altre condizioni di consegna: ....

8. Il prezzo contrattuale della qualità di riferimento, di cui alla normativa comunitaria, ammonta a ..../kg, conformemente all'art. 2-*ter*, paragrafo 4, del regolamento CEE n. 1726/70, tale prezzo non può comunque essere inferiore al prezzo d'intervento applicabile al rispettivo raccolto, stabilito per la varietà indicata al paragrafo 1 del presente contratto.

Senza pregiudizio della disposizione di cui al comma precedente, qualora con regolamento comunitario fossero modificati i prezzi o i premi relativi alla varietà di tabacco indicata al punto 1 del presente contratto, l'acquirente e il venditore negoziano nuovamente il prezzo contrattuale. Se i prezzi o i premi sono modificati tramite l'applicazione dell'art. 4, paragrafo 5, del regolamento CEE n. 727/70, le parti concordano un riaggiustamento del prezzo contrattuale in funzione alla modifica dei prezzi o dei premi.

9. Per il raccolto .... il prezzo d'obiettivo è fissato, conformemente al regolamento CEE n. ......, a ..../kg e il relativo premio a ..../kg.

10. Modalità di pagamento: ....
....
....

11. Il presente contratto è stipulato per una durata di .... anni(o) (1).

12. L'acquirente il venditore (1) (2) fa registrare il presente contratto entro il 1° agosto .... presso .... e comunica a detto organismo, entro il 1° agosto di ogni anno, qualsiasi eventuale modifica delle superfici, conseguente ad una revisione del presente contratto (1).

13. Foro competente: ....
....

14. Il presente contratto è disciplinato dalla legge ....
....
....

Luogo ....

Data ....

Firma del venditore	Firma dell'acquirente
....	....

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Esclusivamente il venditore qualora le parti contraenti siano cittadini di due diversi Stati membri della Comunità europea.

89A1534

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 5 aprile 1989, n. 31787-8.93.12.

Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento affari generali e personale

A tutti i Ministeri - Gabinetto

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Ai presidenti degli enti pubblici non economici, compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione, compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome

Al presidente dell'A.N.C.I.

Al presidente dell'U.P.I.

Al presidente dell'U.N.C.E.M.

Al presidente dell'Unioncamere

Al presidente dell'ANIACAP

Alle confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - Dipartimento per gli affari regionali ed i problemi istituzionali

L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990», garantisce il diritto allo studio al personale ricompreso nei comparti di contrattazione collettiva determinati con il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

La nuova disciplina relativa al diritto allo studio consente alle pubbliche amministrazioni di concedere al personale dipendente permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali.

La normativa non riguarda i dirigenti dello Stato e categorie equiparate ed assimilate, i dirigenti degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, i magistrati, il personale della carriera diplomatica, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, i professori universitari, i militari il cui trattamento costituisce riserva di legge nonché il personale della Polizia di Stato.

Per corrispondere alle sollecitazioni ed ai numerosi quesiti pervenuti, anche nelle vie brevi, ed al fine di favorire l'uniforme applicazione della sopra citata norma, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in ordine alle modalità di esercizio del diritto in parola, formulate d'intesa con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

In primo luogo si evidenzia che l'istituto di cui trattasi, finalizzato all'accrescimento della formazione culturale e professionale del dipendente, ha il suo fondamento anche nell'interesse dell'Amministrazione.

Peraltro, l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento dei servizi ha imposto di contenere in limiti predeterminati il numero dei dipendenti ammissibili contemporaneamente a fruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro e di definire alcune modalità procedurali che le amministrazioni debbono seguire nel concedere i permessi in questione.

In relazione alle suddette considerazioni, la concessione dei permessi e delle altre agevolazioni nella prestazione di lavoro, di cui ai commi 1 e 4 della norma in esame, non può che riferirsi all'unità amministrativa nell'ambito della quale dovranno essere effettuate le modifiche organizzative necessarie a sopperire al temporaneo minore apporto operativo e funzionale dei dipendenti ammessi al beneficio.

Si precisa che, comunque, non può essere superato complessivamente il numero di beneficiari corrispondente al tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno presso ciascuna amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del contingente è pertanto irrilevante la distribuzione del personale per età, sesso e qualifica.

Il limite di cui sopra va riferito esclusivamente al numero massimo dei dipendenti ammessi al godimento delle agevolazioni previste in quanto frequentanti corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Le amministrazioni articolate territorialmente provvederanno a ripartire tra le varie unità amministrative il contingente del personale ammesso al beneficio, definendo le relative modalità procedurali da seguire al proprio interno.

L'effettuazione del raffronto tra le condizioni soggettive dei richiedenti il beneficio in parola impone che debbano essere preventivamente acquisiti tutti gli elementi cognitivi e di valutazione necessari.

Ogni dipendente interessato deve, pertanto, rappresentare in tempo utile il proprio intendimento ed avanzare richiesta specificando la durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto.

La selezione, qualora le richieste siano in numero superiore al contingente, dovrà essere effettuata garantendo, in ogni caso, le pari opportunità ed il rispetto della modalità di rotazione per lo stesso corso, tenendo presenti le esigenze derivanti dalle attività formative programmate dall'Amministrazione e dando rilevanza al conseguibile accrescimento della formazione culturale e professionale del dipendente.

In tale contesto sono da valutare le situazioni indicate alle lettere *b)* e *c)* del terzo comma della norma di cui trattasi.

L'effettivo svolgimento dei corsi costituisce l'elemento di riferimento per la fruizione dei permessi la cui durata complessiva, si ripete, non può superare le 150 ore annue per ciascun dipendente in esse compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

In caso di mancata presentazione da parte del dipendente di idonea certificazione in ordine all'iscrizione ed alla frequenza dei corsi nonché agli esami finali sostenuti, i periodi di permesso utilizzati sono considerati come aspettativa ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato — o giustificati in base ad analoghi istituti previsti dagli ordinamenti di appartenenza con l'implicazione dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere al recupero delle competenze fisse dalla stessa corrisposte per detti periodi.

Deve inoltre rappresentarsi che, per giustificare l'assenza dal servizio e per sanzionare la legittimità dei permessi utilizzati e delle agevolazioni fruite durante tutto il periodo di frequenza del corso, è necessario produrre idonea certificazione dalla quale risulti che il personale interessato abbia sostenuto l'esame finale di corso.

Per ultimo, si ritiene opportuno puntualizzare che la definizione di ulteriori discipline e modalità applicative e/o particolari relative all'esercizio del diritto allo studio, demandata alla contrattazione di comparto e decentrata, non ha carattere di essenzialità ma è riferibile alla eventuale necessità di soddisfare esigenze specifiche e peculiari dei singoli comparti di contrattazione collettiva finalizzate allo svolgimento del servizio pubblico.

I Ministeri, le amministrazioni e le associazioni in indirizzo sono pregati di portare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati la presente circolare, che, ad ogni buon fine, verrà resa pubblica anche attraverso la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: CIRINO POMICINO

89A1536

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Marche», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Marche» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché del riferimento al nome dei vitigni sotto elencati: Sangiovese N, Trebbiano B, Verdicchio B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Merlot N, Passerina B, Lacrima N, Montepulciano N, Malvasia B, Vernaccia N, Bianchello B (i riferimenti ai vitigni elencati sono consentiti nelle province per le quali gli stessi siano previsti in base alla normativa in materia), comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo della regione Marche.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Marche» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1521

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Umbria», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Umbria» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché del riferimento al nome dei vitigni sotto elencati: Montepulciano N, Grechetto B, Trebbiano B, Sangiovese N, Sagrantino N e Chardonnay B (i riferimenti ai vitigni elencati sono consentiti nelle province per le quali gli stessi siano previsti in base alla normativa in materia), comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo della regione Umbria.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Umbria» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1522

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati, nel comune di Calopezzati, in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreto ministeriale n. 6291 del 20 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1989, registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 52, è stata definitivamente liquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 4.281.684, l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Calopezzati

(Cosenza), della superficie di ettari 99.84.40 nei confronti della ditta Giannone Ciro fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila (ora Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria - ESAC), in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 4).

Con lo stesso decreto è stata determinata la differenza di indennità da liquidare alla ditta Giannone in L. 1.880.000 (importo arrotondato, legge n. 70/52) e i relativi interessi in L. 3.535.000 (importo arrotondato).

Con detto decreto è stato, inoltre, stabilito che la complessiva somma da corrispondere alla ditta Giannone Ciro, ammontante a L. 5.415.000, dovrà essere depositata dall'Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria presso la Cassa depositi e prestiti e che sarà svincolata e pagata agli aventi diritto a norma del secondo comma dell'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dal secondo comma dell'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservando il disposto degli articoli 5, ultimo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956 n 156.

L avviso di cui all art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 16 agosto 1978.

89A1523

Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Lombardia», di delimitazione della relativa zona di produzione, di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Lombardia» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato nonché del riferimento al nome dei vitigni sotto elencati: Barbera N, Cabernet Sauvignon N, Pinot grigio G e Pinot Nero (i riferimenti ai vitigni elencati sono consentiti nelle province per le quali gli stessi siano previsti in base alla normativa in materia), comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo della regione Lombardia.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Lombardia» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive e del riferimento al nome dei vitigni sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A1524

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1989, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 83, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è autorizzato ad accettare il legato, consistente in un appartamento del valore stimato di L. 310.000.000 (valutato dall'ufficio tecnico erariale in L. 400.000.000), disposto dalla sig.ra Emilia Bresadola, nata a Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) il 30 novembre 1894 ed ivi deceduta il 22 luglio 1983, con testamento olografo 21 giugno 1978, pubblicato il 20 settembre 1983 al n. 13673/722 di repertorio e registrato in Milano il 29 settembre 1983 al n. 21995, sezione H.

89A1519

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1989, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 82, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è autorizzato ad accettare l'eredità del valore stimato di L. 1.015.727.161 (L. 885.727.161 c/c bancari BNL più 1/3 di spettanza relativa ad un immobile in Barzago (Como) per L. 130.000.000), disposta dalla sig.ra Laura Vallardi, nata a Milano il 27 settembre 1933 e deceduta in Lecco il 15 ottobre 1980, con testamento olografo 28 novembre 1975, pubblicato in Milano al n. 31458/4523 il 7 novembre 1980 e registrato al n. 23721-I il 12 novembre 1980.

89A1520

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministro delle finanze 17 aprile 1986 e del decreto legislativo 10 aprile 1989, n. 124, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 4 aprile 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	281
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	765
Gasolio agricoltura	»	303
Petrolio agricoltura	»	292
Gasolio pesca e piccola marina	»	278
Petrolio pesca e piccola marina	»	268

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	701	704	707	710	713
Petrolio (*)	»	599	602	605	608	611
Olio comb.le fluido	L./kg	403	406	409	412	415

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A1572

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100890840) L. 1.000